

## NEWS PER L'EXPORT

### STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO

Per poter attestare l'origine preferenziale delle merci, gli esportatori richiedono l'emissione del certificato EUR1, o rilasciano dichiarazione su fattura se l'esportazione ha un valore inferiore a 6.000 euro.

Per agevolare gli scambi internazionali con i Paesi accordisti, ossia che fanno parte di un Accordo doganale finalizzato all'applicazione di sgravi daziari, è possibile ottenere lo "status di esportatore autorizzato", ossia un beneficio che permette all'operatore di attestare l'origine preferenziale della merce che sta esportando direttamente sulla fattura indipendentemente dal valore della merce esportata.

Come previsto dagli accordi di libero scambio siglati dall'Unione Europea con i paesi terzi "le autorità doganali della Comunità possono autorizzare qualsiasi esportatore (...) che effettui frequenti esportazioni (...), a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle Autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti".

Quindi, per ottenere tale autorizzazione sono necessari due requisiti:

1. Effettuazione di frequenti esportazioni. L'Agenzia delle Dogane richiede che l'operatore effettui esportazioni verso il paese extracomunitario accordista in maniera regolare;
2. Offrire garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti. L'operatore deve garantire all'autorità doganale di essere a conoscenza della normativa relativa all'origine preferenziale e di applicarla correttamente ai prodotti in esportazione. L'esportatore infatti, deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce esportata.

Competente al rilascio del suddetto "Status" è la Dogana di competenza nella quale la Ditta ha la propria sede amministrativa.

Dopo aver ricevuto l'istanza dalla Ditta, l'Ufficio delle Dogane effettua una verifica presso l'azienda al fine di determinare la sussistenza dei presupposti per il rilascio dello status di esportatore autorizzato, in particolare modo per quanto riguarda le garanzie che la società richiedente offre in merito alla determinazione del carattere originario dei prodotti e la frequenza delle esportazioni.

La ditta richiedente lo status di esportatore autorizzato dovrà applicare una corretta classificazione ai fini doganali dei prodotti oggetto di valutazione (assegnazione della voce doganale), richiedere e conservare le dichiarazioni di origine preferenziale rilasciate dai fornitori ai sensi del regolamento 1207/2001

Qualora dalla verifica risulti che la società rispetta i requisiti richiesti dalla normativa, l'Agenzia delle Dogane conferisce lo Status di esportatore autorizzato, assegnando un codice di autorizzazione alfanumerico, che dovrà essere apposto sulle fatture nelle quali si attesta l'origine preferenziale delle merci ivi riportate.

Si precisa che, nell'accordo siglato tra Unione Europea e Corea del sud, per l'attestazione dell'origine preferenziale dei prodotti esportati, non è previsto il rilascio del certificato di origine EUR 1, ma è consentita, esclusivamente, la dichiarazione su fattura che, analogamente a tutti gli altri accordi di libero scambio, può essere emessa solo dagli esportatori autorizzati se riguarda esportazioni superiori ad € 6.000; pertanto, per consentire agli operatori che effettuano esportazioni saltuarie di dichiarare l'origine preferenziale, viene rilasciato lo status di esportatore autorizzato, anche in assenza del requisito relativo alle frequenti esportazioni.

Inoltre, per poter beneficiare del trattamento preferenziale previsto dall'Accordo UE-Canada, per beni superiori a 6.000,00 euro, l'esportatore europeo deve obbligatoriamente essere registrato nella Banca dati REX. Il numero REX va richiesto, tramite compilazione di un modulo scaricabile direttamente dal sito della Commissione europea, all'autorità doganale competente. Una volta ricevuto il numero, lo stesso dovrà essere indicato sulla dichiarazione di origine da allegare al documento commerciale che descrive il prodotto da esportare. In mancanza del numero REX non verrà concesso alcun trattamento preferenziale.

A cura di >>



---

**Info:**

Servizio Internazionalizzazione dott. Carlo Cipriani tel. 073327961 - 3357172146

Servizio Fisco e Finanza dott.ssa Naida Costantini tel. 073327961 - 3311907180